

Imbalsamazione e tanatoprassi

Aspetti medico legali ed applicazione del vigente regolamento di polizia mortuaria.

di Daniele Cafini * e Stefano Jourdan **

Per tanatoprassi si intende l'insieme delle cure di conservazione del corpo dopo la morte; la parola, poco usata nella nostra lingua, deriva dal greco "tanatos" che vuol dire morte e "praxis" trattamento. L'imbalsamazione invece, ben conosciuta perchè pratica storicamente nota, viene utilizzata per sottrarre i corpi di uomini o di animali ai naturali processi di decomposizione con l'uso di particolari metodi e sostanze; le due "praxis" vengono utilizzate quindi per conservare le sembianze viventi il più a lungo possibile dopo il decesso. In pratica quindi imbalsamazione e tanatoprassi cercano di impedire quella naturale trasformazione del corpo, che interviene dopo la cessazione della circolazione del sangue ossigenato, e che viene definita, genericamente, putrefazione. Detta trasformazione putrefattiva è peraltro influenzata dai più svariati fattori ambientali (chimico-fisici), da fattori correlati con il modo con cui avviene il decesso ovvero dalle condizioni fisiopatologiche che l'hanno immediatamente preceduto.

In ambito medico legale la "tanatologia" è argomento di studio molto importante in quanto consente di stabilire le cause della morte nonché tutti quei fenomeni che la seguono. In alcuni casi, per motivi didattici o di studio, si ricorre a tecniche di conservazione di parti del cadavere che consentano un successivo esame. Per questo, il mezzo più usato nella nostra epoca è certamente la formaldeide diluita in acqua (comunemente detta formalina). Si usano anche altri conservanti dei tessuti biologici che, in linea di massima, agiscono con un processo di denaturazione semplice della cellula per inibizione degli enzimi cellulari, coagenti della putrefazione. Un cenno, per la sua particolarità al metodo della "plastinazione" utilizzato sperimentalmente per conservare organi o parti di cadavere; detto metodo che preserva quasi tutti gli aspetti fisici del tessuto è caratteristico perchè consente una parziale reversibilità con ritorno a condizioni che permettono, ad esempio, lo studio istologico dei pezzi trattati.

In generale tutti i metodi di conservazione utilizzati in tanatologia servono per preservare dalla putrefazione una parte del cadavere per uno studio successivo: la tanatoprassi e l'imbalsamazione invece conservano la forma del cadavere, le sue sembianze umane, tendono cioè ad un fine prettamente "estetico" e riguardano più il "culto del morto" che la Medicina Legale; possono tuttavia essere oggetto di studio medico legale come problematica antropologico-culturale o nell'ambito dell'applicazione delle normativa che riguardano la cosiddetta "polizia mortuaria". La tanatoprassi e l'imbalsamazione non sono invece utilizzabili nelle procedure medico legali usuali.

Dal lato antropologico-culturale la tendenza a conservare, nel cadavere, subito dopo la morte, l'aspetto del vivente rientra in quelle esigenze di "culto del morto" o della morte che, sconfinando nella religione, riguardano l'approccio "all'evento", quasi sempre vissuto come grandemente negativo, difficile da accettare ed i cui effetti tutti vorrebbero, almeno, ritardare. I diversi credo teologico filosofici sull'immortalità e sulla reincarnazione discendono proprio dal timore che la morte sia un momento senza ritorno, che il decesso rappresenti la fine del corpo e di tutto quello che ad esso è connesso. La nozione religiosa di anima ed il dualismo corpo spirito costituiscono momenti che rendono accettabile, al credente, quest'evento che, comunque, viene vissuto con grande dolore, come un'amputazione, una perdita. Anche Socrate, come riportato nell'apologia, scritta da Platone, affermava: *"Nessuno sa cosa sia la morte, e se essa non sia il più gran bene per gli uomini. Tuttavia la si teme come se fosse il più grande dei mali. (omissis) Allorché la morte si*

approssima all'uomo, ciò che in lui è mortale si disgrega; ciò che è immortale ed incorruttibile rimane intatto"; contrariamente alla "verità" affermata dal Filosofo, alcuni, con semplicistica interpretazione, cercano di conservare intatto il corpo del "caro estinto" per rendere palpabile, tangibile, la sua "incorruttibilità ed immortalità".

Peraltro, talora, il vegliare il cadavere, il tenerlo vicino dopo il decesso, magari vestirlo con gli abiti migliori prima di chiuderlo nella bara, è mezzo, semplice quanto frequente e forse utile, per "abituarsi poco a poco", per "rendersi ragione" di un fatto doloroso che difficilmente viene accettato.

Dal lato normativo il Regolamento di Polizia Mortuaria, rivisto nel 1990 e pubblicato con il DPR 285 del 10.09.90 stabilisce tutto l'iter procedurale e tecnico sul trattamento del cadavere; detta norma è innovativa rispetto a quella che la precedeva (il DPR 803 del 1975) perché introduce il principio della diagnosi strumentale di morte (successivamente meglio regolamentato dalla legge n. 578/93 e dal suo regolamento di attuazione il decreto ministeriale del 22.08.94 n. 582) che consente di ridurre ovvero di eliminare il cosiddetto "periodo di osservazione", che è il tempo che dovrebbe trascorrere tra il momento in cui si verifica la cessazione di manifestazioni vitali e la chiusura della bara con il conseguente seppellimento. Questo periodo d'osservazione veniva giustificato dal dubbio che la diagnosi di morte clinica non fosse reale, in pratica nelle ore seguenti il decesso accertato clinicamente il cadavere doveva essere "osservato" per consentire il rilievo di eventuali manifestazioni vitali; contestualmente durante questo periodo viene praticato quello che può definirsi "culto del morto". Il nuovo regolamento di polizia mortuaria consente quindi di eliminare questo lasso di tempo tra diagnosi di morte e chiusura della bara-seppellimento affermando che, oggi, esistono mezzi tecnico-strumentali sicuri per porre, senza successivi controlli, una diagnosi di morte certa ed inequivocabile. Tutto ciò dovrebbe, prospetticamente, ridurre l'esigenza di tutta quella serie di attività sul cadavere, come la tanatoprassi, che tendono a conservare le sembianze del vivente anche dopo la morte: infatti, subito dopo il decesso, previo accertamento strumentale che nella maggior parte dei casi è costituito da un elettrocardiogramma protratto per almeno 20 minuti, il cadavere può essere chiuso in bara e sepolto.

Peraltro, dalla lettura critica del predetto regolamento di Polizia Mortuaria si rilevano anche altri particolari che potrebbero indicare proprio la tendenza del legislatore a stabilire norme precise nel "delimitare" il periodo di osservazione del cadavere: infatti, nella nuova stesura del Regolamento, si stabilisce che la visita necroscopica (accertamento medico che segue e conferma quello clinico di morte e che consente la chiusura della bara ed il seppellimento) debba essere eseguita non oltre le 30 ore dal decesso; nella previgente normativa invece si stabiliva, solo, che la visita necroscopica dovesse avvenire non prima delle 15 ore (limite riconfermato) senza alcun ulteriore limite massimo, rendendo discrezionale la valutazione sul periodo entro il quale la visita necroscopica dovesse essere eseguita; quasi a confermare che l'osservazione si poteva protrarre anche a lungo. In pratica il legislatore nel vigente Regolamento stabilisce, implicitamente, che l'osservazione non deve protrarsi oltre le trenta ore dal decesso, si potrebbe desumere che trascorso questo periodo non c'è più alcuna giustificabile necessità tecnica per osservare un cadavere e che, quindi, quest'ultimo deve necessariamente essere chiuso in bara e sepolto.

Tutto ciò per affermare che l'esigenza di un trattamento sul cadavere che ne conservi le sembianze da vivo non appare motivata ed anzi sembra antitetica all'intendimento del legislatore, che invece, con l'accertamento strumentale di morte e con la delimitazione netta del periodo d'osservazione, dà precise indicazioni sul fatto che la chiusura in bara ed il successivo seppellimento-tumulazione può avvenire anche subito dopo il decesso.

Ulteriori esigenze peraltro sconsigliano vivamente ogni trattamento di conservazione sul cadavere che ne impedisca la putrefazione: infatti nella nostra epoca è grave il problema del cosiddetto "inconsunto cimiteriale" che diverrà gravissimo nei prossimi anni. Con il termine di inconsunto cimiteriale si intende tutto ciò che rimane della salma e del feretro

all'estumulazione o alla esumazione ordinaria, quando cioè sono trascorsi i periodi per legge stabiliti di tumulazione o di seppellimento della salma. È infatti esperienza quotidiana degli operatori del settore che alle estumulazioni ordinarie la salma è solo raramente scheletrizzata consentendo quindi il suo trasferimento all'ossario comune; sempre più frequentemente invece il cadavere è in uno stadio intermedio di trasformazione. Le varie parti che compongono il feretro sono pressoché costantemente intatte, nelle estumulazioni, infatti, la bara lignea è spesso in buono stato di conservazione, lo zinco interno ovviamente intatto, gli abiti del cadavere e gli arredi della bara quasi sempre integri; tutto ciò produce un gravissimo problema di ulteriore trattamento corretto ed igienico di tutto quanto sopra.

La tanatoprassi, come pratica sul cadavere, è assimilabile al trattamento antiputrefattivo ovvero al trattamento finalizzato all'imbalsamazione, quindi deve essere demandato a medici ovvero a tecnici specificatamente delegati ai sensi dell'art. 46 e 48 del vigente regolamento di polizia mortuaria, peraltro modificati dalla sentenza n. 174/91 della Corte Costituzionale per quanto attiene la figura del Coordinatore Sanitario di USL..

Per quanto riguarda l'imbalsamazione è pratica veramente molto rara, si ha notizia di tre avvenute imbalsamazioni nel Verbano-Cusio-Ossola, eseguite su cittadini di stati esteri (due statunitensi ed un indiano), mentre, sempre nella stessa provincia sono stati eseguiti tre trattamenti di tanoprassi su cittadini italiani. Non si hanno notizie di richiesta di imbalsamazione pervenuta negli ultimi 10 anni nella regione Sardegna. La prassi viene legittimata dal capo VIII Art. 46 e 47 solo per quanto riguarda le possibilità della sua esecuzione che deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità sanitaria locale (il Sindaco), cui peraltro va comunicato anche il procedimento che il medico intende utilizzare: in conclusione quindi l'imbalsamazione ha scarso rilievo pratico ed è tecnica veramente poco applicata.

Concludendo si deve riaffermare l'esigenza a limitare al massimo i trattamenti conservativi sul cadavere comunque ed in qualsiasi forma praticati. Si sottolinea addirittura la necessità di una revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria in quella parte ove viene previsto il trattamento antiputrefattivo (art. 32 e seguenti) proprio in considerazione della problematica connessa con il cosiddetto "inconsunto cimiteriale" cui sopra si accenna. Comunque a proposito dei mezzi utilizzabili per ottenere un ritardo-arresto dei fenomeni putrefattivi ci si dovrebbe orientare verso metodiche che consentano una piena reversibilità di detta azione di putrefazione dopo il seppellimento; ad esempio, corredato da opportuni accorgimenti tecnici che potrebbero essere oggetto di eventuale studio ed indagine, potrebbe essere utilizzato il freddo come mezzo "naturale" di inibizione temporanea della putrefazione.

* Primario del Servizio di Medicina Legale Azienda USL n. 14 della Regione Piemonte (Omegna - Verbania).

** Primario del Servizio di Medicina Legale Azienda USL n. 1 della Regione Piemonte (Torino).